SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

49º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2000

Presidenza del presidente GUERZONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3663-B) ***VENTUCCI ed altri: Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 3, 8
BONAVITA *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 2
COSTA *(Forza Italia)* 8
GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 3

(4660) ***Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 8, 10, 11
BONAVITA *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 11
MONTAGNA *(Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione* 10
PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica* . 10
ROSSI *(Lega Forza Nord Padania)* 8
VENTUCCI *(Forza Italia)* 10

DL 1711

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3663-B) ***VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3663-B.

Ricordo che nella seduta di ieri, dopo l'intervento del relatore e del rappresentante del Governo, chiusa la discussione generale, era stato fissato un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Comunico che la 1ª e la 2ª Commissione permanente hanno espresso il parere sul disegno di legge e che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

BONAVITA. Intervengo solo per annunciare la presentazione del seguente ordine del giorno, in conformità a quanto è stato fatto presso la Camera dei deputati:

«La 6ª Commissione permanente (finanze e tesoro), in sede di esame del disegno di legge n. 3663-B,

rilevato che il testo della stesso è stato opportunamente modificato rispetto alla formulazione già definita in prima lettura dal Senato, anche sulla base delle indicazioni pervenute dalla Autorità garante per la concorrenza e il mercato;

considerato che le modifiche e le integrazioni apportate, rispettivamente, al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 9 dell'articolo 3, rispondono all'esigenza di evitare il rischio di costituire situazioni di monopolio a favore di talune categorie professionali mediante una riserva esclusiva per l'esercizio di attività di indiscutibile rilievo ai fini doganali;

tenuto conto che, al riguardo, si è conferita al direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette la facoltà di abilitare altri soggetti, oltre agli spedizionieri doganali, alla asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni e alla presentazione delle merci con modalità semplificate;

rilevato che, allo stesso tempo, si è giustamente stabilito che tali soggetti potranno essere abilitati soltanto a condizione che dimostrino di possedere i necessari requisiti di professionalità, stante la delicatezza e il rilevante contenuto tecnico delle attività cui si fa riferimento;

considerato che un'accurata verifica, ai fini della abilitazione, del possesso dei requisiti costituisce in primo luogo un elemento imprescindibile a tutela dell'erario, per il rilievo che assumono, per un verso, l'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni e, per l'altro, la presentazione delle merci in termini tali da consentire ai competenti uffici finanziari un più agevole svolgimento delle proprie funzioni di controllo e accertamento;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative idonee a garantire che nell'esercizio delle facoltà attribuitegli, rispettivamente in base al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 9 dell'articolo 3, il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette proceda ad una accurata e puntuale verifica dei requisiti professionali posseduti dai soggetti che richiedono l'abilitazione, assumendo quale parametro di riferimento la professionalità attualmente posseduta dai soggetti che svolgono l'attività di assistenza doganale in rappresentanza diretta, quali liberi professionisti per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 2 e in qualità di centri di assistenza doganale rispetto al comma 9 dell'articolo 3».

0/3663-B/1/6 BONAVITA, VENTUCCI

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal senatore Bonavita.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Bonavita e Ventucci.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Asseverazione dei dati)

1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.

2. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti profes-

sionali, all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1.

3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

4. Nell'effettuazione di controlli in sede di accertamento l'Amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.

5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l'asseverazione comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.

6. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.

7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario.

8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilità di asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 decadono definitivamente dai benefici di cui ai commi 1, 3 e 4.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 7, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 8, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Centri di assistenza doganale)

1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.

2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2.

3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.

4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del co-

dice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.

5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, semprechè tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.

6. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD già in attività continuano ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.

7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle Amministrazioni competenti.

8. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

9. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo le modalità previste al comma 5.

I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 9, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso il comma 3 dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti la soppressione del comma 3 dell'articolo 5 deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme)

1. L'articolo 11 e l'articolo 14, lettera *d),* della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono abrogati.

2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-*septies*, lettera *b)*, sono soppresse le parole da: «emettere» fino a: «del Ministro delle finanze;».

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.

4. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette»;

b) le parole: «con decreto dello stesso Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette».

Metto ai voti il comma 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I rimanenti commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

COSTA. Intervengo brevemente per esprimere il mio gradimento per la conclusione alla quale la Commissione è sul punto di arrivare, posto che di questo argomento si era già parlato anche nel corso della precedente legislatura. Con il provvedimento al nostro esame, oltre a fare ordine su una materia specifica, si interviene rispetto ad una categoria che noi riteniamo indispensabile per una migliore circolazione di uomini e mezzi in ambito internazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,20 alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4660) ***Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4660, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella scorsa seduta era stato indicato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al provvedimento in titolo.

Informo che da parte delle Commissioni permanenti consultate è stato espresso parere favorevole al provvedimento in esame e che l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Rossi, non è stato sottoposto al parere della 5ª Commissione permanente poichè esso è finalizzato a ridurre il limite di spesa massimo dell'onere derivante per il bilancio dello Stato dal disegno di legge e non comporta quindi maggiori oneri o minori entrate: non si verifica quindi la condizione prevista dall'articolo 41, comma 5, del Regolamento per la trasmissione alla Commissione bilancio.

Propongo, pertanto, di passare all'esame e alla votazione degli articoli.

ROSSI. Chiedo la verifica del numero legale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Ai cittadini ed alle società italiani che hanno subìto perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorità dello Stato della Nigeria e che, a garanzia dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorità giudiziaria italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1987, è riconosciuto un indennizzo alle condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge.

2. L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese con le autorità nigeriane ed è determinato in misura proporzionale all'ammontare del pregiudizio subìto, in relazione alle complessive disponibilità ed al numero degli aventi diritto. Il pagamento della somma è subordinato alla rinuncia da parte del beneficiario a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo. Detti termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. Lo Stato è surrogato nei diritti dei soggetti di cui al comma 1 per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «4.000 milioni» *con le seguenti:* «2.000 milioni».

2.1 ROSSI

ROSSI. Lo do per illustrato.

MONTAGNA, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario perchè l'emendamento prevede una riduzione rispetto all'importo previsto all'articolo 2 finalizzato a coprire le domande di risarcimento già avanzate e quelle che potrebbero venire in futuro. L'importo previsto ha una valenza cautelativa nel senso che, una volta determinato con esattezza l'importo da erogare, si procederà ad un risarcimento secondo quanto necessario.

PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VENTUCCI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole al provvedimento. Colgo l'occasione per sottolineare che in merito all'attività *import-export,* la cui gestione è affidata all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), alla Società Italiana per le Imprese all'Estero (SIMEST), all'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e al Mediocredito centrale, gli strumenti predisposti dal SACE per favorire l'esportazione non sono stati particolarmente diffusi.

A questo proposito invito il Governo a favorirne una maggiore diffusione a garanzia delle aziende che si occupano di esportazione e dei loro 150.000 dipendenti. È bene ricordare che il 95 per cento di tali aziende, perlopiù a conduzione familiare, è costituito da un numero minimo di unità lavorative e che la struttura interna è tale da non poter competere

nei mercati dell'internazionalizzazione (il termine «globalizzazione» credo che ormai generi solo confusione).

È semplicemente scandaloso che il SACE abbia – secondo i dati del 1999 – stipulato solo 24 polizze su un panorama complessivo di 150.000 esportatori.

Pur dichiarando sin d'ora il nostro voto favorevole, debbo però rilevare che invece di presentare un disegno di legge apposito – per un ammontare di poco meno di 2 miliardi – per tutelare quattro ditte soltanto, si sarebbe già potuto risolvere l'intera vicenda con un ricorso da parte di tali ditte agli strumenti precedentemente richiamati.

BONAVITA. A nome del mio Gruppo, dichiaro il voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. GIANCARLO STAFFA